

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
92/C 92/01	Avviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea	1
	Commissione	
92/C 92/02	ECU	2
92/C 92/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	3
92/C 92/04	Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso IV/34.078 — Independent Power Generators	4
92/C 92/05	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio concernente la privatizzazione dell'industria elettrica nell'Irlanda del Nord: pratica IV/34.082 — Northern Ireland Electricity	5
	II Atti preparatori	
	Commissione	
92/C 92/06	Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 92/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	10
92/C 92/08	Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno.....	10

III *Informazioni*

Commissione

92/C 92/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.210 — Mondi/Frantschach)	12
------------	--	----

Bando di concorso XI.C.3/1992/01 (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

AVVISO

Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

(92/C 92/01)

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

- Proposta di direttiva del Consiglio che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari

doc. 4973/1/92 + ADD 1

- Proposta di direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici

doc. 4167/92 + ADD (adottata il 25 febbraio 1992)

Il testo di queste posizioni comuni può essere ottenuto presso il segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, tel. (02) 234 76 21, telefax (02) 234 81 74.

Per qualsiasi richiesta occorre menzionare il riferimento della presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

COMMISSIONE

ECU (*)

10 aprile 1992

(92/C 92/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0849	Dollaro USA	1,25927
Corona danese	7,93656	Dollaro canadese	1,49778
Marco tedesco	2,04543	Yen giapponese	166,879
Dracma greca	239,513	Franco svizzero	1,87694
Peseta spagnola	128,636	Corona norvegese	8,02660
Franco francese	6,92788	Corona svedese	7,41333
Sterlina irlandese	0,767287	Marco finlandese	5,57668
Lira italiana	1541,34	Scellino austriaco	14,3960
Fiorino olandese	2,30333	Corona islandese	73,7429
Scudo portoghese	175,668	Dollaro australiano	1,64891
Sterlina inglese	0,710570	Dollaro neozelandese	2,31611

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(92/C 92/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 23)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 26)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1206/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 31)	9. 4. 1992	85,99 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1207/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 34)	9. 4. 1992	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2628/91 della Commissione, del 3 settembre 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 5)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2844/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 54)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2845/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 56)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2846/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 58)	9. 4. 1992	263,00 ECU/t

Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 (*) del Consiglio relativa al caso IV/34.078 — Independent Power Generators

(92/C 92/04)

I

1. In data 26 settembre 1991 la Commissione ha ricevuto una richiesta di attestazione negativa o di esenzione, presentata congiuntamente da Compagnie générale des eaux SA (GdE), East Midlands Electricity PLC (EME), Electricité de France (EdF), Alcatel Alsthom Compagnie générale d'électricité (Alcatel Alsthom), Iberdrola I SA (Iberdrola I) e Iberdrola II SA (Iberdrola II), nei riguardi di un accordo da loro concluso in data 29 luglio 1991 che istituisce un'impresa comune a tempo indeterminato, denominata Independent Power Generators (IPG), per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di centrali elettriche a combustibile fossile con potenza massima di 100 MW ed oltre.

II

2. IPG viene costituita con il compito di installare centrali elettriche nei paesi del mondo nei quali esistono possibilità per una produzione indipendente di energia elettrica in concorrenza con le centrali già installate delle reti di servizio pubblico. Gli accordi notificati prevedono come primo intervento di IPG nella Comunità europea la costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica nel Regno Unito. È inoltre in programma la costruzione di una centrale negli Stati Uniti dove già esistono buone opportunità per una produzione indipendente di energia elettrica.

3. Il know-how necessario per l'impresa comune sarà messo a punto da Independent Power Generators Limited (IPGL) — che ne manterrà la proprietà — una società nella quale le quote di partecipazione al capitale iniziale sono: GdE 29 %, EME 27 %, EdF 19 %, Alcatel Alsthom 10 %, Iberdrola I e II 7,5 % rispettivamente. Spetterà ad IPLG individuare progetti adeguati e curarne i lavori preparatori (ad esempio: ottenere le necessarie licenze, negoziare i contratti per la costruzione delle centrali, per i futuri acquisti di combustibile e le vendite di energia elettrica, concludere gli accordi di finanziamento). Una seconda società, Independent Power Generators Holdings Limited (IPGH), investirà nei progetti dopo che saranno stati messi a punto. Una volta che un progetto abbia raggiunto la fase della costruzione, le parti intendono trasferirne la responsabilità ad una società operativa distinta (OpCo) nella quale IPGH deterrà una consistente quota azionaria, mentre IPG cercherà di volta in volta terzi interessati ad investire in ciascuna OpCo. Per quanto possibile IPG opererà indipendentemente dalle società cui appartiene, avrà un personale proprio, stabilirà le proprie procedure operative e stipulerà i contratti per l'acquisto di beni e servizi.

4. L'accordo prevede che le parti non entreranno in concorrenza con IPG nel settore della valutazione o dello sviluppo di progetti di 100 MW ed oltre nell'area geografica di attività di IPG (inizialmente Regno Unito e Stati Uniti). Tuttavia le parti restano libere di investire nella costruzione o nell'esercizio di qualsiasi centrale elettrica il cui progetto sia elaborato da terzi e di fornire beni o servizi per qualsiasi altro progetto. Ogni parte ha accettato di informare le altre prima di partecipare a qualsiasi impresa comune a lungo termine per la produzione indipendente di energia elettrica al di fuori dell'area geografica di IPG.

III

5. Le parti sostengono che mediante l'installazione di nuove capacità produttive IPG favorirà il processo di deconcentrazione dell'industria dell'energia elettrica e contribuirà così a migliorare la produzione. È inteso che IPG utilizzerà tecnologie di produzione moderne ed efficienti e vantaggiose sotto il profilo ecologico (generatori a ciclo combinato gas turbina o sistemi «puliti» a carbone, a seconda del combustibile concorrenziale a disposizione). Inoltre la costituzione di un'impresa comune di lunga durata consentirà a IPG di creare il proprio standard tecnologico in modo da sviluppare e gestire i progetti futuri in maniera più efficace, redditizia ed affidabile di quanto sarebbe stato possibile se le parti avessero deciso di investire in una serie di progetti isolati, senza connessione. Questi elementi promuoveranno il progresso tecnico nell'industria della produzione di energia elettrica. Per penetrare in un mercato attualmente dominato dai produttori tradizionali, IPG dovrà offrire prezzi e condizioni concorrenziali, avvantaggiando così i consumatori. Visti i costi elevatissimi dei progetti, nessuna delle parti sarebbe in grado, da sola, di entrare nel mercato del Regno Unito con una forza tale da rappresentare un'effettiva concorrenza. Anziché eliminare la concorrenza, la costituzione di IPG introduce quindi una nuova potenziale forza concorrenziale nel settore della produzione di elettricità.

6. Le parti hanno dichiarato che IPG chiederà l'autorizzazione della Commissione prima di impegnarsi in progetti in altri Stati membri o di trasferire ad un OpCo un qualsiasi progetto, giunto alla fase della costruzione, da realizzare all'interno della Comunità europea (incluso il progetto iniziale nel Regno Unito).

IV

7. La Commissione si ripropone di comunicare alle parti che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, intende pronunziarsi favorevolmente nei confronti degli accordi per la costituzione dell'impresa comune IPG. Prima di adottare una decisione in tal senso, la Commissione invita i terzi interessati a presentarle le loro

(*) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, citando il riferimento «IV/34.078 — Independent Power Generators», al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles.

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽¹⁾
concernente la privatizzazione dell'industria elettrica nell'Irlanda del Nord: pratica IV/34.082 —
Northern Ireland Electricity**

(92/C 92/05)

I

1. Il governo del Regno Unito intende privatizzare l'industria dell'energia elettrica dell'Irlanda del Nord, attualmente in mano ad un'unica società di proprietà dello Stato, la Northern Ireland Electricity (NIE). Il 30 settembre e il 20 dicembre 1991 il Department of Economic Development for Northern Ireland (Ministero per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord) e la società NIE hanno notificato alla Commissione i progetti dei principali accordi di attuazione della privatizzazione nonché alcuni promemoria esplicativi che descrivono dettagliatamente le proposte del governo.

II

2. La privatizzazione sarà oggetto dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992, sulla cui base la NIE sarà autorizzata a trasferire quattro centrali — Ballylumford, Belfast West, Coolkeeragh e Kilroot — società produttrici di energia elettrica che a loro volta saranno vendute mediante asta pubblica ad almeno due acquirenti privati. Le due centrali più grandi — Ballylumford e Kilroot — non potranno essere acquisite dallo stesso acquirente. Le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (con le attività connesse attualmente svolte da NIE) saranno trasferite ad una nuova società distinta, NIE plc.

3. Gli accordi notificati alla Commissione sotto forma di progetto sono: gli accordi sulle centrali e gli accordi sulle unità di produzione di energia elettrica, riguardanti gli impianti produttivi e la fornitura di energia elettrica da parte di ciascuna unità di produzione a NIE plc, con le relative modalità di esecuzione, nonché gli accordi di allacciamento concernenti le condizioni previste per l'allacciamento alla rete elettrica dell'Irlanda del Nord e questioni affini. Accordi distinti saranno stipulati tra NIE plc e ciascuna delle nuove società produttrici.

III

4. Gli accordi notificati formano parte integrante dei piani di privatizzazione destinati ad instaurare la concor-

renza nel mercato dell'energia elettrica dell'Irlanda del Nord, non solo eliminando il monopolio attualmente detenuto da NIE ma anche facilitando l'accesso di altri operatori tanto alla produzione quanto alla fornitura di energia elettrica. Gli accordi avranno pertanto un effetto benefico sulla concorrenza.

5. L'industria dell'energia elettrica dell'Irlanda del Nord presenta una caratteristica particolare per cui gli accordi notificati non possono, nella situazione attuale, pregiudicare il commercio tra Stati membri. Infatti in seguito alla distruzione avvenuta nel 1975, dell'interconnessione con la rete dell'Electricity Supply Board's (Ente per l'energia elettrica) della Repubblica d'Irlanda non esiste alcun collegamento materiale tra la rete elettrica dell'Irlanda del Nord ed altre reti. È possibile che in futuro tale collegamento venga ripristinato. Anche ammesso che siano realizzate le proposte attuali di stabilire un'interconnessione tra l'Irlanda del Nord e la Scozia, tale struttura avrebbe soltanto una capacità di 250 MW e, tenuto conto della posizione della Scozia di esportatore netto di energia elettrica, non potrebbe incidere in maniera significativa, ai sensi degli articoli 85 e 86, sugli scambi fra il Regno Unito e la Francia per il tramite dell'interconnessione attraverso la Manica.

IV

6. La Commissione intende pertanto comunicare per iscritto alle parti che in base alle informazioni in suo possesso non ritiene necessario intervenire ai sensi degli articoli 85 o 86. Prima di procedere in tal senso invita i terzi interessati a comunicarle le loro eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione facendo riferimento al numero di pratica «IV/34.082 — Northern Ireland Electricity», al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 203/62.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

(92/C 92/06)

COM(92) 33 def. — SYN 395

(Presentata dalla Commissione il 23 marzo 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma;

considerando che da questa situazione e dal ricorso alla predetta facoltà risulta che le legislazioni nazionali che attualmente disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi presentano difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva della creazione e del funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità;

considerando che il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;

considerando che alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere;

considerando che, in occasione della conferenza di Stoccolma del 1967 per la revisione della convenzione di Berna, alcune delegazioni degli Stati membri hanno adottato una risoluzione che invita gli Stati contraenti a prolungare la durata della protezione del diritto d'autore; che le discussioni intraprese all'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) nel quadro della elaborazione di un eventuale protocollo alla convenzione di Berna hanno riproposto questo punto all'ordine del giorno;

considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla pubblicazione o dalla diffusione; che negli altri Stati membri che hanno allo studio una nuova legislazione in materia è stata accolta una durata di protezione di cinquant'anni;

considerando che nella proposta della Comunità ai negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) è prevista, per i produttori di fonogrammi, una durata di protezione di cinquant'anni dalla pubblicazione;

considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi, un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non può avere l'effetto di ledere la protezione di cui attualmente fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'attuazione effettiva del mercato interno al 31 dicembre 1992 è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi;

considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 «Iniziative da adottare a seguito del Libro verde — Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi»⁽¹⁾, la Commissione sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività;

considerando che per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione;

considerando che, secondo le convenzioni di Berna e di Roma, questi termini devono computarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto;

considerando che l'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁽²⁾ prevede che gli Stati membri tutelino i programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971); che la presente direttiva armonizza la durata della protezione delle opere letterarie nella Comunità; che occorre quindi abrogare l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, il quale istituisce soltanto un'armonizzazione provvisoria della durata di protezione dei programmi per elaboratore;

considerando che gli articoli 9 e 10 della direttiva .../.../CEE del Consiglio, del, relativa al diritto di noleggio e di prestito e ad alcuni diritti connessi prevedono soltanto una durata minima di protezione dei diritti, con riserva di futura armonizzazione; che è quindi opportuno abrogare questi articoli in modo da allineare le durate ivi previste su quelle contemplate nella presente direttiva;

considerando che, secondo la convenzione di Berna, le opere fotografiche fruiscono di un periodo di tutela minimo di venticinque anni dalla loro realizzazione; che, inoltre, la normativa di alcuni Stati membri prevede una protezione differenziata delle fotografie, e cioè una protezione in forza del diritto d'autore per le fotografie che sono ritenute opere artistiche ai sensi della convenzione di Berna e una o più protezioni particolari per le fotografie che non sono considerate opere; che è quindi opportuno armonizzare integralmente tali diverse durate di protezione;

considerando che per evitare differenze nella durata della protezione è necessario che, quando in uno Stato membro si verifica l'evento dal quale inizia a decorrere il periodo di protezione, quest'ultimo si consideri iniziato in tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 della convenzione di Berna prevede che i diritti morali dell'autore siano mantenuti, dopo la sua morte, almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali; che è utile riprendere queste disposizioni nella presente direttiva, con riserva di una possibile successiva armonizzazione dei diritti morali dell'autore;

considerando che la durata di protezione contemplata dalla presente direttiva deve applicarsi anche alle opere letterarie ed artistiche il cui paese di origine secondo la convenzione di Berna sia un paese terzo, senza però che questa durata superi quella stabilita nel paese di origine dell'opera;

considerando che, per quanto riguarda la durata della protezione dei diritti connessi, i cui titolari non sono cittadini comunitari ma beneficiano di una protezione in virtù di accordi internazionali, si deve accordare la durata di tutela corrispondente prevista dalla presente direttiva, ma senza che questa durata superi quella stabilita nel paese terzo di cui il titolare ha la nazionalità;

considerando che l'applicazione delle disposizioni sul confronto delle durate di protezione non deve comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali; che, in forza di questi obblighi internazionali gli Stati membri concedono alle opere o ai cittadini di paesi terzi un trattamento differente che può provocare turbative del mercato interno; che è quindi opportuno prevedere una procedura che permetta di mediare a questi inconvenienti;

⁽¹⁾ COM(90) 584 def.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

considerando che gli aventi diritto devono essere messi in condizione di fruire delle durate di protezione più lunghe istituite dalla presente direttiva in condizioni di parità in tutta la Comunità sempreché i loro diritti non siano estinti alla data del 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. I diritti dell'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime, per le opere il cui autore, sia una persona giuridica ai sensi della legislazione degli Stati membri e per le opere collettive, la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima fase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4. Le opere anonime o pseudonime non sono tutelate qualora si debba presumere che il loro autore sia morto da più di settant'anni.

5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6. Le opere collettive e le opere il cui autore sia una persona giuridica, qualora manchi la pubblicazione menzionata al paragrafo 3, sono protette durante settant'anni dalla creazione.

Articolo 2

1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori durano sino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione della fissazione della loro esecuzione o, in assenza di pubblicazione, dopo la prima diffusione dell'esecuzione stessa. Se la pubblicazione o la diffusione non ha tuttavia avuto luogo entro tale termine, essi cessano decorsi cinquant'anni dall'esecuzione.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi durano sino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione del fonogramma. Se tuttavia il fonogramma non è stato pubblicato entro tale termine, essi cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la fissazione.

3. I diritti dei produttori delle prime fissazioni di opere cinematografiche e di sequenze animate di immagini, accompagnate o no da suono, cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione. Se tuttavia l'opera o la sequenza animata di immagini non è stata pubblicata entro il termine suddetto, essi cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la fissazione.

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione durano fino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima diffusione.

Articolo 3

Le fotografie protette fruiscono della durata di protezione prevista dall'articolo 1.

Articolo 4

1. Quando uno dei termini di cui agli articoli 1, 2 e 3 inizia a decorrere in uno Stato membro, il suo decorso si considera iniziato in tutta la Comunità.

2. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo ed il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

3. Le durate di protezione di cui all'articolo 2 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese terzo di cui è cittadino il titolare.

4. Nell'attesa della conclusione di eventuali accordi internazionali relativi alla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, può essere deciso secondo la procedura prevista all'articolo 9:

a) di non applicare o di modificare la regola del confronto delle durate di protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 nei riguardi di taluni paesi terzi, in particolare per evitare, che gli Stati membri entrino in conflitto con i loro obblighi internazionali; la durata della protezione non può tuttavia superare quella contemplata agli articoli 1 e 2;

- b) di prendere opportuni provvedimenti qualora la protezione venga riconosciuta ai cittadini di paesi terzi soltanto da taluni Stati membri e questa situazione dia luogo a distorsioni di concorrenza o a rilevanti deviazioni dei flussi commerciali nel mercato interno.

Articolo 5

I termini previsti dalla presente direttiva si computano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 6

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai diritti che non siano estinti alla data del 31 dicembre 1994. Tuttavia esse non hanno l'effetto di abbreviare le durate di protezione in corso che sono garantite dalle legislazioni degli Stati membri.

2. I diritti morali riconosciuti all'autore durano almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali.

Articolo 7

1. L'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio è abrogato.

2. Gli articoli 9 e 10 della direttiva .../.../CEE sono abrogati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto relativo a nuovi diritti connessi, indicando i motivi che ne giustificano l'introduzione e la durata prevista della relativa protezione.

2. Gli Stati membri rinviando l'adozione dei progetti legislativi di cui al paragrafo 1 di tre mesi dalla data della comunicazione. Il termine suddetto è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi successivi alla comunicazione dei progetti, comunica di avere intenzione di proporre una direttiva in materia.

Articolo 9

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni degli articoli da 1 a 7 entro il 31 dicembre 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicano l'articolo 8 dalla data in cui la presente direttiva acquista efficacia.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(92/C 92/07)

COM(92) 120 def. — SYN 360

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 27 marzo 1992)

1. Articolo 2, paragrafo 4

«Articolo 3

È aggiunta la frase seguente:

«Le omologazioni concesse in base a direttive particolari relative all'omologazione nazionale soprammenzionata restano valide dopo il 31 dicembre 1997, a meno che non sussista una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino».

1. La Commissione presenta, sulla base delle informazioni pertinenti che le autorità omologanti degli Stati membri devono mettere a disposizione entro il 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del sistema e sugli effetti dell'armonizzazione totale.

2. La Commissione presenta al Consiglio entro il 31 dicembre 1995 una proposta relativa alla unificazione in un solo testo delle direttive elencate nell'allegato IV.»

2. Dopo l'articolo 2, è aggiunto un nuovo articolo 3, così formulato:

3. L'attuale articolo 3 diviene l'articolo 4.

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

(92/C 92/08)

COM(92) 113 def. — SYN 364

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 31 marzo 1992)

In risposta al parere formulato dal Parlamento europeo, nella seduta del 9 marzo 1992, sulla proposta di decisione del Consiglio inviata dalla Commissione al Consiglio il 6 novembre 1991 e in risposta al parere emesso dal Comitato economico e sociale, nell'assemblea del 26 febbraio 1992, sulla stessa proposta di decisione, relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, la Commissione, conformemente all'articolo 149,

paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

— nella versione tedesca, il termine «Beschluss» è sostituito dal termine «Entscheidung», nel titolo e nel testo [la correzione è già stata apportata nei documenti KOM(91) 408 end./2 e /3];

— nella versione danese, il termine «afgørelse» è sostituito dal termine «beslutning», nel titolo e nel testo;

-
- tra il settimo e l'ottavo considerando è aggiunto un nuovo considerando redatto come segue:
«considerando che il funzionario che partecipa allo scambio continuerà ad essere remunerato dalla propria amministrazione d'origine e a beneficiare di tutti i diritti connessi»;
 - l'ottavo considerando è completato come segue:
«... e che sarà fornita ai funzionari che partecipano allo scambio un'informazione sulle norme in materia di responsabilità civile che saranno loro applicate nel paese ospitante»;
 - il decimo considerando è modificato come segue:
«considerando che il finanziamento del piano d'azione è ripartito tra la Comunità e gli Stati membri e che la quota della Comunità è indicata nel bilancio della Commissione»;
 - nell'undicesimo considerando il termine «Commissione» è sostituito dal termine «Comunità» (modifica che non riguarda la versione italiana);
 - nell'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:
«ponendo in primo piano la lingua ufficiale del paese ospitante.»;
 - l'articolo 11, paragrafo 1 è modificato come segue:
«1. Il piano d'azione è pluriennale e la sua realizzazione ha inizio con l'esercizio finanziario 1993.»;
 - l'articolo 12 è modificato come segue:
«Entro il 1° luglio 1994 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione ...» (il resto invariato);
 - nell'articolo 9 il termine «Commissione» è sostituito dal termine «Comunità».
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

**Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.210 — Mondi/Frantschach)**

(92/C 92/09)

1. In data 7 aprile 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Mondi Holding GmbH appartenente al gruppo Anglo American Corporation of South Africa Limited e «Frapag» Papiererzeugungs- und -vertriebs-Aktiengesellschaft acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Frantschach AG a seguito di acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono: pasta di legno, carta e imballaggi.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax (32 2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.210 — Mondi/Frantschach, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(¹) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

BANDO DI CONCORSO X.I.C.3/1992/01

La Commissione delle Comunità europee intende attribuire contratti rinnovabili per due economisti, per il periodo dal 15 luglio 1992 al 14 aprile 1993, corrispondente a 165 giorni/uomo. Il contratto verrà assegnato ad economisti che abbiano capacità di fornire una consulenza nella preparazione di misure di politica ambientale, in particolare per quanto riguarda gli incentivi economici e fiscali nel campo della tassazione energetica e nel settore dei trasporti. Il posto di lavoro sarà Bruxelles, presso gli uffici della Commissione delle Comunità europee.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale dell'ambiente, della sicurezza nucleare e della protezione civile
all'attenzione del Sig. Gunther Schneider
Divisione X.I.C.3
Boulevard du Triomphe, 174
B-1160 Bruxelles
Tel.: 32-2-236.91.52 ovvero 32-2-236.90.49
Fax: 32-2-236.95.59

Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato al più tardi l'8 maggio 1992.